



Comune di Trieste

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva

Servizio Scuola Educazione e Biblioteche

## **CAPITOLATO D'APPALTO**

### **PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE USCITE DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI FREQUENTANTI IL SERVIZIO *RICRESTATE* NEL PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE 2024**

**CIG B1E8268B87**

#### **Allegati:**

<b>Allegato sub A -</b>	<b>Programmazione del servizio</b>
<b>Allegato sub B -</b>	<b>Patto d'Integrità</b>
<b>Allegato sub C -</b>	<b>Codici di Comportamento</b>

#### **Art. I**

### **OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO**

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto dei bambini e dei ragazzi, di età compresa fra i 6 e i 18 anni, iscritti al servizio denominato “*Ricrestate*”, nonché dei loro accompagnatori per lo svolgimento delle uscite programmate sul territorio.

2. Il servizio prevede di norma il trasporto dalla sede del ricreatorio di appartenenza verso le destinazioni prescelte e ritorno. In alcuni casi, il servizio prevede soltanto il trasporto di ritorno dalla destinazione prescelta verso il ricreatorio di appartenenza.

3. Il presente appalto decorre indicativamente **dal 18 giugno al 6 settembre 2024**, con sospensione del servizio nella settimana dal 12 al 16 agosto 2024.
4. Il servizio di trasporto si svolge di norma dal martedì al venerdì, nella fascia oraria dalle 8.15 alle 13.00, ad eccezione di alcune uscite che si svolgeranno il lunedì, per un totale di undici turni settimanali di quattro/cinque giorni ciascuno.
5. Il Ricreatorio *Giglio Padovan* usufruirà del servizio di trasporto anche in orario pomeridiano, nella fascia oraria dalle 14.30 alle 18.00.

## **Art.2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Per il dettaglio delle uscite programmate sul territorio, oggetto del presente appalto, si rinvia all'allegato sub A al presente Capitolato.

2. Le uscite programmate potranno essere **sospese/modificate e/o annullate, per motivi organizzativi**, dal Ricreatorio interessato, dandone tempestiva comunicazione, **tramite e.mail**, all'affidatario, **entro le ore 10.30 del giorno antecedente l'uscita programmata, ovvero entro le ore 10.30 del venerdì antecedente nel caso di uscite programmate per il lunedì.**

In caso di comunicazione tardiva - successiva alle ore 10:30, ma effettuata entro le ore 15:00 del giorno antecedente all'uscita – l'appaltatore si riserva la facoltà di applicare una penale quantificabile in Euro 50,00.-, previa contestazione dell'addebito: la Stazione Appaltante avrà tempo 10 giorni dal ricevimento della contestazione per presentare controdeduzioni.

In caso di comunicazione successiva alle ore 15.00 del giorno antecedente all'uscita ovvero in caso di mancata comunicazione, l'uscita si considererà, in ogni caso, effettuata come da programma.

L'appaltatore deve garantire il recupero delle uscite regolarmente sospese entro le ore 10.30 del giorno antecedente l'uscita programmata. L'uscita dovrà essere recuperata in altra data concordata con il Ricreatorio e potrà essere richiesta una modifica della destinazione inizialmente prevista, purché il chilometraggio rimanga analogo.

3. Le uscite potranno essere sospese e/o annullate, anche **in caso di maltempo**, dal Ricreatorio interessato, dandone **preavviso telefonico** all'appaltatore, **almeno 60 minuti prima dell'orario previsto per la partenza.** La sospensione e/o l'annullamento dovrà essere comunicato dal Ricreatorio all'appaltatore, anche **tramite e.mail, entro le ore 10.30 del giorno stesso dell'uscita.**

In caso di preavviso inferiore ai 60 minuti, l'uscita verrà considerata parzialmente effettuata con conseguente addebito a carico della Stazione Appaltante del costo relativo all'andata.

In caso di mancato preavviso, l'uscita si considererà effettuata come da programma e quindi dovrà essere pagata integralmente.

L'appaltatore deve garantire il recupero delle uscite sospese con preavviso di almeno 60 minuti prima dell'orario previsto per la partenza, ove la sospensione sia stata comunicata anche tramite e.mail entro le ore 10.30 del giorno stesso dell'uscita.

L'uscita dovrà essere recuperata in altra data concordata con il Ricreatorio; potrà essere richiesta una modifica della destinazione inizialmente prevista, purché il chilometraggio rimanga analogo.

4. Per le uscite oggetto del presente appalto sono previsti:

- fino ad un massimo di 22 minori e fino ad un massimo di 3 educatori accompagnatori per le uscite di un solo ricreatorio;
- fino ad un massimo di 44 minori e fino ad un massimo di 4 educatori accompagnatori per le uscite che prevedono l'accorpamento di due ricreatori;

5. La Stazione Appaltante si impegna a fornire all'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, l'elenco dei Ricreatori comunali con relativi indirizzi e recapiti telefonici, i nominativi dei Coordinatori Pedagogici e dei Referenti di struttura con l'indicazione dei rispettivi cellulari di servizio.

### **Art. 3**

#### **OBBLIGHI ED ONERI DELL'APPALTATORE**

1. Tutti i mezzi impiegati per il servizio oggetto del presente appalto dovranno essere utilizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*).

2. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto dovranno inoltre essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola.

3. I mezzi dovranno essere perfettamente efficienti, privi di vizi o difetti di funzionamento, puliti e in ordine. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di visionarli a propria discrezione durante tutto il periodo di vigenza contrattuale.

4. L'appaltatore è tenuto a presentare, in sede di presentazione del preventivo, l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio medesimo, con l'indicazione della capienza massima e della categoria di appartenenza (M2 o M3) per ciascun mezzo. Eventuali sostituzioni dei mezzi, in corso di esecuzione contrattuale, dovranno essere comunicate alla Stazione Appaltante entro 10 giorni.

5. Ai mezzi impiegati nello svolgimento del servizio si applica quanto previsto dall'allegato I, punto E, lett. a) del Decreto Ministeriale della Transizione Ecologica dd. 17.06.2021 e pubblicato nella GU del 02.07.2021 n. 157 - *Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio di autobus (categoria M2 e M3)*. Al fine della verifica del rispetto dei suddetti criteri, dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante, in sede di presentazione del preventivo, la documentazione richiesta dal citato allegato I, punto E), lettera a) del suddetto decreto.

6. L'appaltatore ha l'obbligo di:

- programmare il servizio individuando i percorsi più idonei a garantire la massima efficienza con la minor spesa possibile
- fornire alla Stazione Appaltante su richiesta, ogni informazione tendente ad accertare il possesso delle caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e l'ottimizzazione del servizio
- comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il recapito telefonico di uno o più responsabili referenti per la gestione del servizio in oggetto e dei rapporti con la Stazione Appaltante medesima. I referenti dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nei giorni e negli orari dei trasporti per i casi di emergenza o di imprevisti

7. All'occorrenza, all'appaltatore potrà essere richiesto di mettere a disposizione mezzi dotati di pedana idonei al trasporto di persone con disabilità. Nel caso in cui l'appaltatore non sia in grado di garantire la messa a disposizione di tali mezzi, i servizi per i quali tali mezzi risultano necessari potranno essere affidati ad altro operatore.

#### **Art. 4**

### **PERSONALE DELL'APPALTATORE**

1. Il personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione del servizio in oggetto deve essere in possesso della patente di guida di idonea categoria, con relativa C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente), come previsto dal D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada", nonché dei requisiti tecnico-professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto.

2. Il personale addetto alla guida deve essere:

- munito di distintivo di riconoscimento, riportante le proprie generalità e la denominazione della ditta affidataria del servizio
- dotato di telefono cellulare idoneo alla conversazione durante la guida, che possa essere utilizzato sia per lo svolgimento ordinario del servizio sia nel caso in cui si verifichi un'emergenza, che comporti la necessità di contattare con immediatezza l'appaltatore o la Stazione Appaltante

3. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti devono:

- rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada
- rispettare i limiti di velocità e comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale
- rispettare il numero dell'utenza massima consentita a bordo, escludendo la possibilità di effettuare il servizio di trasporto in piedi
- non assumere bevande alcoliche o sostanze psicotiche
- non fumare a bordo del mezzo
- non permettere l'accesso al mezzo a persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle autorizzate dalla Stazione Appaltante
- non abbandonare il veicolo: in caso di incidenti o per problemi di varia natura, richiedere ed aspettare i soccorsi
- collaborare con gli adulti accompagnatori affinché i bambini, durante il viaggio, mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di vario genere
- non utilizzare il cellulare in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente
- mantenere un comportamento decoroso e irreprensibile, corretto e riservato verso gli utenti, le autorità e i cittadini
- collaborare con gli adulti accompagnatori per regolare la salita e la discesa dei minori trasportati, nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza, al fine di evitare ogni possibilità di pericolo per i minori

4. I conducenti non possono:

- raccogliere e far scendere i bambini in punti diversi da quelli prestabiliti
- deviare il percorso per esigenze personali

5. I conducenti devono mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui vengano a conoscenza in dipendenza del servizio, dandone, comunque, comunicazione all'appaltatore, che provvederà a comunicarli per iscritto alla Stazione Appaltante, ove tali fatti e circostanze possano compromettere il buon andamento del servizio.

6. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto motivatamente non gradito in ragione dell'effettuazione del servizio. L'appaltatore potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta della sostituzione. In caso di motivata conferma della posizione della

Stazione Appaltante, l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente, e comunque entro 10 giorni, il personale contestato.

7. Per tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio in oggetto, l'appaltatore s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 25bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotte dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.

#### **Art. 5**

#### **RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

1. Al personale dipendente impiegato nel servizio oggetto del presente appalto si applica, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023, il vigente C.C.N.L. *per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate*, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4 del D.Lgs n. 36/2023.

2. Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei soci lavoratori delle Cooperative non può essere inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti.

3. Le Cooperative sociali devono applicare gli accordi integrativi regionali eventualmente esistenti e vigenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

4. L'appaltatore provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.

5. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto.

6. In caso di violazione dei predetti impegni viene effettuata una ritenuta sui certificati di pagamento e sulla cauzione versata, mediante la quale la Stazione Appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente ai lavoratori o, per conto di essi, all'ente assicurativo quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.

7. All'appaltatore è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

#### **Art. 6**

#### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, facendo ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata della Regione Friuli Venezia Giulia eAppalti FVG, ai sensi dell'art. 25, comma 2 del citato decreto.

2. Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023. In tal caso, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le variazioni saranno calcolate sulla base del costo orario del servizio che verrà indicato nel preventivo di spesa.

#### **Art. 7**

### **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

1. L'appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti di ordine generale: si applicano gli articoli 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023;
- b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 100, comma 3 del D.Lgs n. 36/2023;
- c) Capacità tecnica e professionale: l'aver eseguito, nel triennio 2021/2023, contratti analoghi a quello oggetto dell'affidamento di cui trattasi, anche a favore di soggetti privati.

#### **Art. 8**

### **RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE**

1. Qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico della dell'appaltatore.

2. L'appaltatore è unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale e di trasporto di persone e cose.

3. L'appaltatore s'impegna a produrre, prima dell'avvio del servizio, la polizza responsabilità civile auto (R.C.A.) stipulata con assicuratore autorizzato dall'IVASS ad esercitare il ramo RC Auto, e con autorizzazione regolarmente in vigore alla data dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, per un massimale minimo unico di Euro 25.000.000,00.-.

4. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama altresì l'art. 1681 c.c..

#### **Art. 9**

### **CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO**

1. All'appaltatore è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

2. In materia di subappalto, si applica l'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023.

#### **Art. 10**

### **GARANZIA DEFINITIVA**

1. L'appaltatore deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4 del D.Lgs n. 36/2023 nella misura ivi prevista.
2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente capitolato. In caso di ritenuta, l'appaltatore sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
3. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente capitolato sul corrispettivo d'appalto.
4. La garanzia di cui al comma 1 verrà restituita al termine dell'appalto qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
5. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **Art. 11**

#### **VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La Stazione Appaltante effettua verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto tesi ad accertare che il servizio venga realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

#### **Art. 12**

#### **PENALITA'**

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'appaltatore una penale calcolata in misura giornaliera compresa fra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.
2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di applicare nei confronti dell'appaltatore delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
  - abbandono del mezzo in violazione dell'art. 4, comma 3: Euro 500,00.- per ogni inadempienza
  - mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio: Euro 250,00.- per addetto al giorno



- mancata sostituzione del personale non gradito entro il termine perentorio di 10 giorni di cui all'art. 4, comma 6: Euro 200,00.- per ogni inadempienza
- mancata osservanza nei rapporti con l'utenza di un contegno adeguato all'età dell'utenza stessa: Euro 150,00.- per ogni inadempienza.

3. L'applicazione delle penalità, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.

4. L'entità delle penali di cui al presente articolo non potrà, in ogni caso, superare complessivamente il 10% dell'importo contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

5. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.

6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'appaltatore.

### **Art.13**

#### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO**

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2 del D. Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.

2. Il contratto si considera risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- l'importo totale delle penalità supera il 10% dell'importo contrattuale
- inadempienze reiterate
- violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio o di altri terzi e dei lavoratori addetti al servizio
- ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore. Non sono considerate cause di forza maggiore gli scioperi e le agitazioni sindacali
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 5
- inosservanza delle norme in materia di subappalto richiamate dall'art. 9, comma 2
- mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Nei casi di cui al comma 2 la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.

4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

**Art. 14**  
**PATTO D'INTEGRITA'**

1. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

**Art. 15**  
**OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI  
PUBBLICI E DELL'ART. 53, COMMA 16 -TER DEL D.LGS N. 165/2001**

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, così come successivamente modificato e nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.

2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

**Art. 16**  
**STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. La Stazione Appaltante, dopo aver effettuato le verifiche dei requisiti di partecipazione prescritti ed aver disposto l'aggiudicazione, procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023.

**Art. 17**  
**SPESE**

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'Iva, è a totale carico dell'appaltatore.

**Art. 18**  
**PAGAMENTO**

1. Il pagamento dei servizi effettuati avverrà, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, in due tranches e precisamente:

- 1a tranche: alla fine del mese di luglio
- 2a tranche: alla fine del servizio.

2. Dalla documentazione contabile dovrà risultare l'evidenza degli eventuali servizi di trasporto previsti e non effettuati per i motivi di cui all'art. 2.

3. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

4. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a:

COMUNE DI TRIESTE  
Codice Univoco Ufficio **B87H10**  
Piazza Unità d'Italia 4  
34121 TRIESTE

e dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento antepoendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

5. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a

pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

6. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di raggruppamenti di imprese sarà cura e obbligo di ciascuna impresa componente l'A.T.I. fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza. I pagamenti dell'Amministrazione comunale saranno eseguiti a favore della mandataria stessa, la quale provvederà a liquidare alle mandanti le rispettive competenze. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI. Spetterà alla capogruppo prendere visione e verificare le rendicontazioni delle mandanti comunicandone l'esito all'Amministrazione comunale.

#### **Art.19**

### **CONTROVERSIE**

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D.Lgs n. 36/2023 saranno deferite alla cognizione della competente autorità giudiziaria ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.

2. Il Foro competente è quello di Trieste.

#### **Art. 20**

### **NORMA FINALE**

1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: EMILIA PATRIARCA

CODICE FISCALE: \*\*\*\*\*

DATA FIRMA: 07/06/2024 17:47:15